Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Lunedì, 28 settembre 1925** — **Numero 225**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1907.**

REGIO DECRETO 22 agosto 1925, n. 1634.

Norme esecutive, interpretative ed integrative per l'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca e di quella statale Fiumana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti della cessata Amministrazione austriaca;

Visti i Regi decreti 5 luglio 1923, n. 1712, e 29 luglio 1923, n. 1919, contenenti le norme per l'assimilazione economica del personale del Governo marittimo di Trieste e di quello edile e dell'Ispettorato generale delle ferrovie austriache proveniente dal cessato regime e passato alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, che estende al personale della cessata Amministrazione austriaca il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, che detta norme esecutive, interpretative e integrative di quelle con-

cernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, contenente aggiunte al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 25 settembre 1924, n. 1476, e 9 aprile 1925, n. 583, relativi al personale del corpo Reale del Genio civile;

Visti gli articoli 10 e 11 del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1842, concernenti la sistemazione economica e giuridica del personale proveniente dalla Amministrazione statale di Fiume;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse tabelle nn. 1 e 2, viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per le finanze, le quali determinano il numero degli impiegati ed agenti della cessata Amministrazione austriaca e di quella statale Fiumana passati alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, ai quali debbono essere conferiti i diversi gradi, ai soli effetti della prima assegnazione del trattamento economico stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Gli stipendi corrispondenti ai gradi di cui alle suddette tabelle sono quelli stabiliti nell'allegato III al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, salvo per il personale subalterno cui è applicabile la tabella n. 1 dell'allegato V al citato decreto.

Art. 3.

Gli impiegati provenienti dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca, che siano stati nominati in una classe di rango, o promossi ad una classe di rango superiore, con riserva di dare gli esami speciali richiesti dalle norme del cessato regime per la ammissione in servizio o per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartengono, sono esonerati dalla prova di esame richiesta dall'art. 2 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, salvo l'obbligo di presentarsi a suo tempo agli esami di idoneità o di concorso prescritti dal decreto stesso, insieme ai pari gruppo e grado del ruolo organico del corpo Reale del Genio civile di cui alla tabella 49, allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata dai Regi decreti 25 settembre 1924, n. 1476, e 9 aprile 1925, n. 583.

Art. 4.

Al personale proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca e passato alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici saranno conferiti i gradi nei nuovi ruoli secondo le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente decreto.

Art. 5.

I funzionari ai quali in dipendenza dei provvedimenti di assimilazione sia stato corrisposto il trattamento economico di cui agli articoli 4 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1919, e 2° comma dell'art. 4 del R. decreto 5 luglio 1923, n. 1712, sono collocati per ordine di anzianità:

a) nel grado 7° del gruppo *A* del ruolo del corpo Reale del Genio civile (primo ingegnere di sezione), se alla data del 12 marzo 1923, di entrata in vigore del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, avevano la 6ª classe di rango;

b) nel grado 8° del gruppo *A* del ruolo di vigilanza (ispettore principale di sezione di 2ª classe) e del ruolo del corpo Reale del Genio civile (ingegnere principale di sezione), se alla detta data avevano la 7ª classe di rango;

c) nel grado 9° del gruppo *A* del ruolo del corpo Reale del Genio civile (ingegnere principale), se alla detta data avevano la 8ª classe di rango.

L'anzianità da attribuirsi nei nuovi gradi agli anzidetti funzionari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), decorre dalla nomina nella classe di rango tenuta da ciascuno di essi all'atto dell'assimilazione economica, avuto riguardo all'arrotondamento di anzianità al 1° luglio 1920 ed alle abbreviazioni di periodo già attribuite con l'assimilazione stessa.

Art. 6.

I funzionari, ai quali in dipendenza dei provvedimenti di assimilazione sia stato corrisposto il trattamento economico di cui agli articoli 8 del R. decreto 5 luglio 1923, n. 1712, e 5 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1919, sono collocati nel gruppo *B* del ruolo del corpo Reale del Genio civile per ordine di anzianità:

a) nel grado 9° (geometri principali), se alla data del 12 marzo 1923 avevano la 8ª classe di rango;

b) nel grado 10° (geometri), se alla detta data avevano la 9ª, 10ª e 11ª classe di rango.

L'anzianità da attribuirsi nei nuovi gradi ai funzionari di cui alla lettera *a*) decorre dalla nomina nella classe di rango tenuta da ciascuno di essi all'atto dell'assimilazione economica, avuto riguardo all'arrotondamento di anzianità al 1° luglio 1920 ed alle abbreviazioni di periodo già attribuite con l'assimilazione stessa. Quella da assegnarsi ai funzionari di cui alla lettera *b*) è costituita dall'anzianità singolarmente attribuita all'atto dell'assimilazione economica, riportata al 1° dicembre 1923, con detrazione di 7 anni.

Art. 7.

I funzionari, ai quali in dipendenza dei provvedimenti di assimilazione sia stato corrisposto il trattamento economico di cui agli articoli 9 del R. decreto 5 luglio 1923, n. 1712, e 6 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1919, sono collocati nel gruppo *C* (personale degli assistenti) del ruolo del corpo Reale del Genio civile per ordine di anzianità:

a) nel grado 10° (primi assistenti), se alla data del 12 marzo 1923 avevano la 9ª classe di rango;

b) nel grado 11° e 12° (assistenti e assistenti aggiunti) rispettivamente, se alla data anzidetta, secondo le tabelle già in vigore, avevano uno stipendio di assimilazione superiore o non a L. 6800.

L'anzianità da attribuirsi nei nuovi gradi ai funzionari di cui alla lettera *a*) decorre dalla nomina nella classe di rango tenuta da ciascuno di essi all'atto dell'assimilazione economica, avuto riguardo all'arrotondamento di anzianità al 1° luglio 1920 ed alle abbreviazioni di periodo già attribuite con l'assimilazione stessa. Quella da assegnarsi ai funzionari di cui alla lettera *b*) è costituita dall'anzianità singolarmente attribuita all'atto della assimilazione economica, riportata al 1° dicembre 1923, salva la detrazione di 14 anni pei funzionari assegnati al grado 11°.

Art. 8.

I funzionari, ai quali in dipendenza dei provvedimenti di assimilazione sia stato corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 7 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1919, sono

collocati nel gruppo *C* (carriera di ordine) del ruolo del corpo Reale del Genio civile per ordine di anzianità:

a) nel grado 10° e 11° (primo archivista e archivista) rispettivamente, se alla data del 12 marzo 1923 avevano la 9ª o la 10ª classe di rango;

b) nel grado 12° (applicato) se alla data anzidetta avevano la 11ª classe di rango o la qualifica di assistente o officiante di cancelleria.

L'anzianità da attribuirsi nei nuovi gradi ai funzionari di cui alla lettera *a*) decorre dalla nomina nella classe di rango tenuta da ciascuno di essi all'atto dell'assimilazione economica, avuto riguardo all'arrotondamento di anzianità al 1° luglio 1920 ed alle abbreviazioni di periodo già attribuite con l'assimilazione stessa. Quella da assegnarsi ai funzionari di cui alla lettera *b*) decorre dalla data di prima nomina nella cessata Amministrazione austriaca.

Agli effetti dell'art. 33 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il grado attuale di applicato corrisponde al 12°.

Art. 9.

Gli agenti, ai quali in dipendenza dei provvedimenti di assimilazione sia stato corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 8 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1919, sono collocati per ordine di anzianità rispettivamente nel grado di usciere capo o di usciere del ruolo del corpo Reale del Genio civile, se alla data del 1° luglio 1920 avevano un servizio complessivo nella cessata Amministrazione austriaca superiore o non ai dodici anni.

L'anzianità da attribuirsi nelle nuove qualifiche agli agenti sopraindicati decorre dalla data di prima nomina nella cessata Amministrazione austriaca, salva la detrazione di 12 anni per gli agenti ai quali è assegnata la qualifica di usciere capo.

Art. 10.

Le promozioni degli impiegati ed agenti provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca, da conferirsi a sensi dei successivi articoli 11 e 12, avranno luogo colle vigenti norme per il personale del ruolo di vigilanza e per quello del corpo Reale del Genio civile.

Art. 11.

In deroga al disposto dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, lo scrutinio di merito comparativo per la promozione al grado 6° nel limite dei posti, che successivamente alla pubblicazione del presente decreto si renderanno vacanti nel ruolo del personale di vigilanza, di cui alla tabella 48, allegato II, del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, avrà luogo cumulativamente per i funzionari del ruolo stesso e per quelli assimilati provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca.

Questi ultimi in caso di promozione passano nel ruolo organico del personale di vigilanza.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano analogamente per quanto riguarda le promozioni al grado 6° del personale assimilato nel ruolo del corpo Reale del Genio civile, di cui alla tabella 49, allegato II, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata dai Regi decreti 25 settembre 1924, n. 1476, e 9 aprile 1925, n. 583.

Art. 12.

Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 10 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, è approvata la tabella n. 3 annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, la quale stabilisce per ciascun gruppo e grado, dopo quanti impiegati del ruolo di vigilanza del corpo Reale del Genio civile e del personale subalterno ne possa essere promosso uno di quelli provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca e da quella statale Fiumana del medesimo gruppo e grado.

La detta tabella potrà essere variata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, nel caso di variazioni negli organici del personale del ruolo di vigilanza del corpo Reale del Genio civile e del personale subalterno, ai fini di mantenere la proporzionalità nelle promozioni del personale proveniente dal cessato regime austriaco e dall'Amministrazione statale Fiumana con quella dei corrispondenti ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 13.

Per l'attuazione della tabella di cui all'articolo precedente, il numero degli impiegati e agenti da promuovere ai vari gradi sarà determinato iniziando il conteggio dalla prima promozione che, in ciascuna categoria ed in ciascun grado del corrispondente ruolo del Regno, sarà stata fatta in dipendenza di vacanze verificatesi dopo il 1° dicembre 1923, in confronto del numero degli impiegati ed agenti provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca e da quella statale Fiumana che, in applicazione del presente decreto, risulteranno compresi in ciascuna categoria ed in ciascun grado.

Art. 14.

Il personale che all'entrata in vigore del presente decreto sia stato già sonerato a norma del R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718, godrà a tutti gli effetti, dal 1° dicembre 1923 e fino alla data di decorrenza dell'esonero, del trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore prima della pubblicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 15.

Sono applicabili tutte le disposizioni dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084; 30 dicembre 1923, n. 2960, e 8 maggio 1924, n. 843, in quanto non contrarie a quelle del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, e del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Spezia (Regia nave *Savoia*), addì 22 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 122. — GRANATA.

TABELLA n. 1.

Ruolo di vigilanza.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
8° Ispettore principale di Sezione di 2ª classe	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA n. 2.

Corpo Reale del Genio civile.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
7° Primi ingegneri di sezione	4
8° Ingegneri principali di sezione	16
9° Ingegneri principali	9
10° Ingegneri	8
	37

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
9° Geometri principali	2
10° Geometri	15
	17

Personale degli assistenti.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
10° Primi assistenti	2
11° Assistenti	13
12° Assistenti aggiunti	14
	29

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
10° Primi archivisti	1
11° Archivisti	2
12° Applicati	6
	9

Personale subalterno.

	Numero dei posti
Uscieri capi	2
Uscieri	4
	6

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA n. 3.

Proporzione da seguire per le promozioni spettanti al personale proveniente dal cessato regime austriaco e dall'Amministrazione statale di Fiume (art. 10 R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, e art. 10 R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1842).

GRADO E GRUPPO	Proporzione dal 1°-12-1923 al 31-1-1925	Proporzione dal 1°-2-1925
Ruolo di vigilanza.		
(Gruppo *A*).		
Dal grado 8° al grado 7°	12 - 1	12 - 1
Corpo Reale del Genio civile.		
(Gruppo *A*).		
Dal grado 8° al grado 7°	16 - 1	14 - 1
Id. 9° id. 8°	16 - 1	14 - 1
Id. 10° id. 9°	16 - 1	14 - 1
(Gruppo *B*).		
Dal grado 9° al grado 8°	49 - 1	49 - 1
Id. 10° id. 9°	49 - 1	49 - 1
Assistenti.		
(Gruppo *C*).		
Dal grado 10° al grado 9°	21 - 1	20 - 1
Id. 11° id. 10°	21 - 1	20 - 1
Id. 12° id. 11°	21 - 1	20 - 1
Carriera d'ordine.		
(Gruppo *C*).		
Dal grado 10° al grado 9°	37 - 1	37 - 1
Id. 11° id. 10°	37 - 1	37 - 1
Id. 12° id. 11°	37 - 1	37 - 1
Personale subalterno.		
Da usciere a usciere capo	25 - 1	25 - 1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Numero di pubblicazione **1908**.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. **1633**.

Erezione in Ente morale del ricovero di mendicità Fondazione Del Campana-Guazzesi, in San Miniato.

N. 1633. R. decreto 7 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il ricovero di mendicità Fondazione Del Campana-Guazzesi, con sede nel comune di San Miniato, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1925.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 10).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	810119	819 —	Marino Diamante fu Angelomaria, vedova di *Ippolito* Emilio, domic. in Laurino (Salerno).	Marino Diamante fu Angelomaria, vedova di *Ippoliti* Emilio, domic. come contro.
Cons. 5 %	372065	1215 —	Marino Diamante fu Angelo Maria, vedova di *Ippolito* Emilio, domic. a *Lauria* (*Potenza*).	Marino Diamante fu Angelo Maria, vedova di *Ippoliti* Emilio, domic. a *Laurino* (*Salerno*).
P. N. 5 %	36068	125 —	Marino Diamante fu Angelomaria, vedova di Emilio *Ippolito*, domic. in *Lauria* (*Potenza*).	Marino Diamante fu Angelomaria, vedova di *Ippoliti* Emilio, domic. a *Laurino* (*Salerno*).
Cons. 5 %	90167	500 —	*Pizzullo* Giuseppe di *Pasquale*, domic. a New York.	*Pezzullo* Giuseppe di *Pascasio*, domic. a New York.
»	80048	500 —		
»	74753	250 —		
»	119281	750 —		
»	107864	500 —		
»	90158	500 —		
»	80114	250 —		
»	74880	500 —		
»	20727	500 —		
»	84037	300 —	Volpato Maria di Giovanni, moglie di Giuseppe *Pizzullo* di *Pasquale*, domic. a New York.	Volpato Maria di Giovanni, moglie di *Pezzullo* Giuseppe di *Pascasio*, domic. a New York.
3.50 %	461384	87.50	Nicolao Federico fu *Antonio*, domic. a Palermo, vincolata.	Nicolao Federico fu *Antonino*, domic. a Palermo, vincolata.
»	467394	35 —		
Cons. 5 %	170909	115 —	Baldassari Tomaso fu Primo, domic. a Ravenna.	Baldassari Tomaso fu Primo, *minore sotto la patria potestà della madre Ballardini Luigia fu Agostino, vedova Baldassari*, domic. in Ravenna.
3.50 %	637803	350 —	Bisogni *Antonino-Ferdinando* di *Giuseppe*, domic. a Briatico (Catanzaro).	Bisogni *Antonino-Cesare-Ferdinando-Carlo-Lorenzo* di *Francesco-Giuseppe*, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domic. come contro.
Cons. 5 %	19532	150 —	Migliardi Francesco-Enrico fu Antonio, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio a Benso *Carolina* fu Francesco, vedova Bona Felice, domic. ad Alba (Cuneo).	Migliardi Francesco-Enrico fu Antonio, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio a Benso *Gabriella-Carolina* fu Francesco, vedova Bona Felice.
»	103223	300 —	Crosina *Edoardo* fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Wismer Amalia fu Eduardo, vedova di Crosina Alessandro, domic. a Trobaso (Novara).	Crosina *Alessandro-Edoardo* fu Alessandro, minore, ecc., come contro.
	221241	50 —	*Vaccaro* Salvatore e Maria fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Coppola Maria fu Caterina, vedova di *Vaccaro* Francesco, domic. in Santa Ninfa (Trapani).	*Vaccara* Salvatore e Maria fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Coppola Maria fu Caterina, vedova di *Vaccara* Francesco, domic. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	599711 652741	182 — 917 —	Rando *Demetrio* fu Demetrio, minore sotto la tutela di Cananzi Domenico, domic. a Messina.	Rando *Filippo-Demetrio* fu Demetrio, minore, ecc., come contro.
»	314403	7 —	Agrofoglio Marcello fu Angelo, domic. in Genova, con usufrutto vitalizio a Borzone Teresa fu *Antonio*, vedova di Agrofoglio Angelo.	Agrofoglio Marcello fu Angelo, domic. in Genova, con usufrutto vitalizio a Borzone Teresa fu *Giuseppe*, vedova di Agrofoglio Angelo.
Cons. 5 %	97928	1,015 —	*Filipponi* Giovanni fu Domenico, domic. a Spezia.	*Filippone* Giovanni fu Domenico, domic. a Spezia.
»	338165	285 —	Mondino Domenica fu *Giuseppe*, nubile, domic. in Acqui (Alessandria).	Mondino Domenica fu *Domenico*, nubile, domic. come contro.
3.50 %	747702	42 —	Veroux Maria e *Giovanni* di Gastone, minori sotto la patria potestà del padre, domic. in Giardini (Messina), con usufrutto vitalizio a Obscur *Antonietta-Filomena* fu Michele, vedova di *Leconte* Valentino, domic. a Taormina (Messina).	Veroux Maria ed *Eugenio-Giovanni* di Gastone, minori sotto la patria potestà del padre, domic. in Giardini (Messina), con usufrutto vitalizio a Obscur *Filomena-Antonietta* fu Michele, vedova di *Lecomte* Valentino, domic. a Taormina (Messina).
»	701432	42 —	*Verons Giovanni* e Maria di Gastone, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Messina, con usufrutto vitalizio a Obscur *Filomena* fu Michele, vedova di *Leconte* Valentino, domic. a Messina.	*Veroux Eugenio-Giovanni* e Maria di Gastone, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Messina, con usufrutto vitalizio a Obscur *Filomena-Antonietta* fu Michele, vedova di *Lecomte* Valentino, domic. a Messina.
Cons. 5 %	242776	1,810 —	Veroux Maria-Filomena di Gastone, moglie di Misitano Vincenzo fu Francesco, domic. a Giardini (Messina), con usufrutto vitalizio a Obscur *Antonietta-Filomena* fu Michele, vedova di Lecomte Valentino, domic. a Taormina (Messina).	Veroux Maria-Filomena di Gastone, moglie di Misitano Vincenzo fu Francesco, domic. a Giardini (Messina), con usufrutto vitalizio a Obscur *Filomena-Antonietta* fu Michele, vedova di Lecomte Valentino, domic. a Taormina (Messina).
»	242778	570 —	Veroux Eugenio-Giovanni di Gastone, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Giardini (Messina), con usufrutto vitalizio a Obscur *Antonietta-Filomena* fu Michele, vedova di Lecomte Valentino, domic. a Taormina (Messina).	Veroux Eugenio-Giovanni di Gastone, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Giardini (Messina), con usufrutto vitalizio a Obscur *Filomena-Antonietta* fu Michele, vedova, ecc., come contro.
3.50 %	189078	119 —	Datta Giuseppa fu Carlo, *nubile*, domic. a Caluso (Torino).	Datta Giuseppa fu Carlo, *minore sotto la tutela di Ruffinelli Giuseppe*, domic. a Caluso (Torino).
» »	581050 588361	70 — 70 —	Magaldi *Bianca* di Vincenzo, nubile, domic. a Roma.	Magaldi *Maria-Bianca* di Vincenzo, nubile, domic. a Roma.
Cons. 5 % » »	72907 174535 281603	320 — 300 — 2,000 —	Intestate come la precedente.	Intestate come la precedente.
Buono Tesoro settennale 1ª emissione Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	680 166	Cap. 50,000 — » 6,000 —	Magaldi *Bianca* di Vincenzo, nubile.	Magaldi *Maria-Bianca* di Vincenzo, nubile.
Cons. 5 %	300092	620 —	*Scalzillo* Girolamo ed Eugenio fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Buonincontro *Anna* fu Pasquale, vedova di *Scalzillo* Domenico, domic. a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), con usufrutto vitalizio a Buonincontro *Anna* fu Pasquale, vedova di *Scalzillo* Domenico, domic. in Santa Maria Capua Vetere (Caserta).	*Salzillo* Girolamo ed Eugenio fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Buonincontro *Marianna* fu Pasquale, vedova di *Salzillo* Domenico, domic. come contro, con usufrutto vitalizio a Buonincontro *Marianna* fu Pasquale, vedova di *Salzillo* Domenico, domic. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	808367	126 —	Pellegrino Luigi fu Mariano, minore sotto la patria potestà della madre *Avolio Filomena* fu *Vincenzo*, vedova di Pellegrino Mariano, domic. a Napoli.	Pellegrino Luigi fu Mariano, minore sotto la patria potestà della madre *Cioffo Clementina* fu *Antonio*, vedova di Pellegrino Mariano, domic. a Napoli.
» »	808368 808369	126 — 126 —	Pellegrino Giuseppe } Pellegrino Elvira } fu Mariano, minori, ecc., come la precedente.	Pellegrino Giuseppe } Pellegrino Elvira } fu Mariano, minori, ecc., come la precedente.
»	184329	2,800 —	Larco Adele di Francesco, moglie di *Agostino* Bianchi fu Domenico, domic. a Chiavari (Genova), vincolata.	Larco Adele di Francesco, moglie di Bianchi *Giuseppe-Agostino* fu Domenico, domic. in Chiavari (Genova), vincolata.
P. N. 5 %	19396	80 —	Picotto Antonina fu *Francesco*, minore sotto la tutela di Ricotto Antonio fu Luigi, domic. a Bagnolo (Cuneo).	Picotto Antonina fu *Antonio*, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	39719	1,250 —	Paoletti *Giuseppina-Elisa* fu Felice, moglie di Artaz Augusto, domic. in Aosta (Torino).	Paoletti *Elisa* fu Felice, moglie, ecc., come contro.
» » 3.50 % »	107034 312674 789417 803132	600 — 135 — 108.50 175 —	Paoletti *Elisa-Giuseppina* fu Felice, vedova di Artaz Augusto, domic. in Aosta (Torino).	Paoletti *Elisa* fu Felice, vedova, ecc., come contro.
Ricevuta provvisoria N. 327 rilasciata in data 21 gennaio 1925 dalla Sezione di Regia Tesoreria di Cremona pel deposito di num. 2 titoli al portatore della rendita 3.50 % (1906), capitale nominale complessivo L. 2000.			Bazzi *Temistocle* fu Eugenio.	Bazzi *Luigi-Temistocle* fu Eugenio.
Cons. 5 %	323481	2,800 —	Brusa *Giuseppina* fu *Giuseppe*, moglie di Groppelli Antonio, domic. in Varese (Como).	Brusa *Giuseppa* fu *Antonio*, moglie, ecc., come contro.
»	206904	150 —	*Maratea* Ambrosia di Michele, nubile, domic. a Orsomarso (Cosenza).	*Maratia* Ambrosia di Michele, nubile, ecc., come contro.
»	181624	150 —	*Maratea Ambrogia* di Michele, minore sotto la patria potestà del padre, domic. come la precedente.	*Maratia Ambrosia* di Michele, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 settembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 200

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 26 settembre 1925

	Media		Media
Parigi	116 46	Belgio	107 48
Londra	118 667	Olanda	9 875
Svizzera	473 88	Pesos oro (argentino)	22 65
Spagna	355 30	Pesos carta (argent.)	9 975
Berlino (marco oro)	5 83	New-York	24 406
Vienna (Shilling)	3 42	Russia	125 —
Praga	72 90	Belgrado	43 70
Dollaro canadese	24 687	Budapest	0 034
Romania	11 85	Oro	472 66

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 20
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	50 —
	5.00 % netto	91 175
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	68 50

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Varianti alla notificazione di concorso pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 156, per la nomina di sei tenenti in servizio attivo permanente nel corpo del Genio navale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM PER LA MARINA

Visti i Regi decreti contraddistinti dai nn. 2102, 2909 e 1388 rispettivamente in data 30 settembre, 31 dicembre 1923 e 29 giugno 1924, concernenti gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, odontoiatra, chimico, farmacista, ingegnere e architetto;
Visto il R. decreto legge 17 maggio 1925, n. 682;
Visto il decreto Ministeriale in data 25 maggio 1925, che approva la notificazione di concorso per la nomina di sei tenenti nel corpo del Genio navale in servizio attivo permanente;

Decreta:

Si approvano, fermo restando tutte le altre condizioni, le seguenti modifiche alla notificazione di concorso per la nomina di sei tenenti nel corpo del Genio navale in servizio attivo permanente, oggetto del suddetto decreto Ministeriale in data 25 maggio 1925:

a) la data di inizio degli esami (art. 2 della notificazione suddetta) è protratta al 7 gennaio 1926;

b) la data di chiusura del concorso (art. 7 della notificazione) è procrastinata al 15 novembre 1925, fermo restando la condizione che i concorrenti (art. 5, lett. *b*) non debbano aver oltrepassato il 25° anno di età (categoria *a*) dell'articolo 4) e il 26° anno (categoria *b*) dell'art. 4) alla data del 16 ottobre 1925;

c) all'art. 6 (lett. *a*) della suddetta notificazione si corregge la parola « certificato » in « diploma » e si aggiunge la clausola « tale diploma dovrà essere presentato non oltre il 7 gennaio 1926 »;

d) l'antipenultimo periodo del suddetto art. 6 resta modificato come segue: « I documenti di cui alle lettere *c*) se trattasi di certificato di stato liberbo, *c*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore al 1° ottobre 1925 »;

e) si sopprime all'art. 14 la frase: « purchè abbia ottenuto almeno una votazione complessiva di sette decimi ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 luglio 1925.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Varianti alla notificazione di concorso pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 156, per la nomina di 15 tenenti medici in servizio attivo permanente nel corpo sanitario militare marittimo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM PER LA MARINA

Visti i Regi decreti contraddistinti dai numeri 2102, 2909 e 1388 rispettivamente in data 30 settembre, 31 dicembre 1923 e 29 giugno 1924, concernenti gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, odontoiatra, chimico, farmacista, ingegnere e architetto;
Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1925, n. 682;
Visto il decreto Ministeriale in data 25 maggio 1925, che approva la notificazione di concorso per la nomina di 15 tenenti medici in servizio attivo permanente nel corpo sanitario militare marittimo;

Decreta:

Si approvano, fermo restando tutte le altre condizioni, le seguenti modifiche alla notificazione di concorso per la nomina di 15 tenenti medici in servizio attivo permanente nel corpo sanitario militare marittimo, oggetto del suddetto decreto Ministeriale in data 25 maggio 1925;

a) la data di inizio degli esami (art. 2 della notificazione suddetta) è protratta all'11 gennaio 1926;

b) la data di chiusura del concorso (articoli 3 e 6) è procrastinata al 15 novembre 1925 fermo restando la condizione che i concorrenti medici civili non abbiano oltrepassata l'età di anni 30 alla data del 1° ottobre 1925;

c) all'art. 6 (lettera *a*) si corregge la parola « certificato » in « diploma » e si aggiunge la clausola: « tale diploma dovrà essere presentato non oltre il giorno 11 gennaio 1926 »;

d) il penultimo periodo del suddetto art. 6 resta modificato come appresso: « I documenti indicati alle lettere *d*), *c*) ed *f*) dovranno essere in data non anteriore al 1° ottobre 1925;

e) si sopprime all'art. 12 la frase: « ed abbia ottenuto almeno una votazione complessiva di sette decimi ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 luglio 1925.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.